

-esente dall'imposta di bollo ai sensi del Decreto legislativo n.

117/2017, art. 82, comma 5-

**CONVENZIONE TRA ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO
CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA,
PROMOTURISMOFVG E UNPLI FRIULI VENEZIA GIULIA - APS PER
LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMATIVO (I.A.T.) IN VILLA
MANIN - ANNO 2025.**

Con il presente atto le sottoscritte parti:

- Ente regionale per il patrimonio culturale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC (in
seguito "ERPAC") - ente funzionale della Regione Friuli
Venezia Giulia - con sede legale in Gorizia, Via Diaz
nr.5 (codice fiscale e partita IVA 01175730314) e sede
operativa del Servizio Catalogazione, Gestione Villa
Manin e Sviluppo del Territorio in Piazza Manin n.10 a
Codroipo / loc. Passariano (Villa Manin) in persona della
dott.ssa Lydia ALESSIO-VERNI' quale Direttrice Generale
dell'Ente, nominata con deliberazione della Giunta
Regionale 21.11.2024, nr.1733;

- PromoTurismoFVG (in seguito "PromoTurismoFVG"), con
sede legale in Trieste, via Locchi nr.19 (codice fiscale
e partita IVA 01218220323) e Direzione Generale e
Amministrazione in Cervignano del Friuli (UD), Villa
Chiozza via Carso nr.3, in persona dell'ing. Iacopo

MESTRONI nella sua qualità di Direttore generale e legale

rappresentante, nominato con deliberazione della Giunta

Regionale n.1299 del 6 settembre 2024;

- UNPLI Friuli Venezia Giulia - APS (denominazione

assunta a seguito di variazione sociale dal luglio 2020

ed in seguito "UNPLIFVG APS"), con sede in Passariano di

Codroipo (UD), Piazza Manin n. 10 (codice fiscale e

partita I.V.A. 01287310302), in persona del sig. Pietro

DE MARCHI nella rivestita carica di Presidente e legale

rappresentante, autorizzato alla sottoscrizione del

presente atto;

premesso che:

• l' "Erpac" è ente funzionale della Regione Friuli

Venezia Giulia, istituito con LR 25 febbraio 2016, nr.2

s.m.i. a far tempo dal 1° giugno 2016, al quale sono

espressamente assegnate - tra le altre - le competenze

istituzionali contemplate all'articolo 3, comma 2,

lettera a), in combinato disposto con le previsione di

cui all'articolo 1, di detta richiamata normativa

regionale ed al quale, in conformità ai dianzi menzionati

scopi istituzionali - in specie, a norma dell'articolo

16, commi 2 e 3, dell'istitutiva LR 25 febbraio 2016, n.

2 s.m.i. - sono stati attribuiti nella disponibilità con

decorrenza 1° giugno 2016 istituti, luoghi della cultura

e beni culturali in ambito regionale, tra i quali, il

compendio monumentale di Villa Manin sito in Comune di Codroipo - località Passariano in Piazza Manin n. 10, giusta deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 941 e conseguente attuativo decreto del Presidente della Regione 22.6.2016, n.0125/Pres.;

- PromoTurismoFVG è ente pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi della LR 27.3.2015, n. 8 il quale, ai sensi dell'articolo 3 (*Modifiche all'articolo 5bis della legge regionale 50/1993*), svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici - con riguardo anche a specifici ambiti d'azione quali, tra gli altri, l'accoglienza e l'informazione turistica;

- "UNPLIFVG APS" coopera senza scopo di lucro, in ottemperanza al proprio ordinamento statutario, con le Istituzioni, con l'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia e con gli altri Comitati Regionali UNPLI per la promozione e la valorizzazione dell'Italia e della Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili, esercitando

	anche l'attività di informazione e di accoglienza	
	turistica in relazione alla quale dal 2001 gestisce	
	l'ufficio informativo I.A.T. (ufficio di informazione ed	
	accoglienza turistica, così come riconosciuto giusta	
	deliberazione della Giunta Regionale 14.3.2001, n. 687)	
	attivo all'interno del compendio monumentale di Villa	
	Manin di Passariano di Codroipo;	
	<ul style="list-style-type: none">• la qualificata capacità organizzativa e gestionale	
	dei servizi di accoglienza turistica da parte della	
	struttura operativa di "UNPLIFVG APS" ha assicurato in	
	questi anni un importante e apprezzato servizio di	
	informazione per i numerosi turisti e visitatori che	
	hanno potuto ricevere adeguate notizie in ordine alle	
	risorse turistiche, culturali e artistico-ambientali del	
	territorio del Medio Friuli nonché dell'intera Regione;	
	<ul style="list-style-type: none">• l'articolo 2, comma 29, della LR n. 34/2015 e smi "	
	<i>... al fine di promuovere l'attrattività e la rilevanza</i>	
	<i>turistica di Villa Manin e dei territori limitrofi nonché</i>	
	<i>sostenere ed incrementare lo sviluppo dei flussi</i>	
	<i>turistici, mediante attività di informazione e promozione</i>	
	<i>...", autorizza l'Amministrazione regionale a concedere</i>	
	all' "ERPAC" (subentrato alla soppressa Azienda Speciale	
	Villa Manin dal 1° giugno 2016 ex articolo 20, comma 1,	
	della LR 2/2016 smi) un finanziamento di € 50,000,00.= da	
	destinarsi al funzionamento dell'ufficio di informazione	

ed accoglienza turistica (IAT) - la cui ubicazione è attualmente all'interno dei locali della Barchessa di Levante del compendio dogale - gestito da "UNPLIFVG APS";

- allo scopo di perseguire le anzidette finalità e, nel contempo, di dover garantire la necessaria continuità al servizio di accoglienza e informazione turistica, la richiamata normativa regionale prevede la regolazione delle specifiche modalità di gestione dell'ufficio di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) in questione mediante l'individuato strumento della convenzione da stipularsi tra l'"ERPAC", "PromoTurismoFVG" e "UNPLIFVG APS", così come previsto dal comma 30 del richiamato articolo 2 della Lr 34/2015 smi;
- con decreto del Direttore del Servizio Turismo e Commercio della Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo n.56897/GRFVG (Prenumero 58083) del 29.10.2025 - a fronte di formale istanza ERPAC 23.10.2025 prot. nr.3950/25 - è stato formalmente concesso il finanziamento "de quo" per l'anno 2025 (così come impegnato al capitolo 9261/1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale 2025-2027 e del bilancio per l'anno 2025, Missione 7 - Programma 1 - Titolo 1), disponendo contestualmente che " con successivo decreto verrà liquidato un anticipo sul

finanziamento, ad avvenuta presentazione della

convenzione da stipularsi tra l'“ERPAC”, “PTFVG” e

“UNPLIFVG APS”; ...”;

• il più sopra menzionato finanziamento di cui

all'articolo 2, comma

29, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge

di stabilità 2016) “ può essere trasferito in via

anticipata dall'Ente Regionale per il Patrimonio

Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -

ERPAC all'Associazione di Promozione Sociale UNPLI FRIULI

VENEZIA GIULIA APS nella misura massima del 90 per cento,

senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza

fideiussoria assicurativa, in deroga alla legge regionale

20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

....” e ciò ai sensi dell'articolo 2 (Attività

Produttive), comma 70, della Legge regionale 7.8.2024,

nr.7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026,

ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10

novembre 2015, n. 26);

tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, in

ragione delle più sopra declinate finalità istituzionali

e associative in capo a ciascuna e dell'individuata

convergenza di interessi nella reciproca collaborazione,

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione;

ARTICOLO 2

(Oggetto e finalità)

L' "ERPAC" mette a disposizione del "UNPLIFVG APS" il vano ubicato all'interno dei locali della Barchessa di Levante del compendio monumentale di Villa Manin - in continuità con i servizi di biglietteria e di book-shop già attivi in tale ambito - da utilizzarsi da parte di "UNPLIFVG APS" stesso per la gestione dell'ufficio di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), assicurando l'espletamento dei correlati seguenti servizi e, segnatamente:

1. di informazione in ordine alle opportunità turistiche di valenza locale - anche con particolare riferimento alle rassegne espositive e agli eventi organizzati nell'ambito del compendio monumentale di Villa Manin - e regionale oltreché alle disponibilità ricettive con particolare attenzione all'ambito territoriale limitrofo;
2. di distribuzione di materiale informativo/promozionale con contenuti turistici e culturali di rilevanza locale e regionale;

	3. di promuovere i servizi e la vendita della FVGcard	
	quale strumento di marketing territoriale	
	incentivante la movimentazione dei turisti	
	sull'intero territorio regionale indirizzando	
	l'utenza al webshop di PromoTurismoFVG	
	4. di assistenza, accoglienza e tutela del turista,	
	con la specificazione che i sopra elencati servizi	
	dovranno essere espletati in collaborazione e	
	interazione con la struttura operativa di	
	"PromoTurismoFVG".	
	Lo spazio in questione s'intende messo a disposizione	
	dall' "ERPAC" a "UNPLIFVG APS" " ... a titolo gratuito ..."	
	- così come disposto dal già richiamato articolo 2, comma	
	1, della LR n. 7/2016, modificativo dell'articolo 2,	
	commi dal 29 al 31, della LR n. 34/2015 - nonché nello	
	stato di fatto - comprensivo di arredi, attrezzature e	
	impianti - e di diritto in cui attualmente si trova,	
	dichiarando il "UNPLIFVG APS" medesimo di averlo trovato	
	adatto per lo svolgimento dell'attività di cui al	
	presente articolo, con la precisazione che le spese	
	generali relative al funzionamento del vano adibito a	
	ufficio informazioni/accoglienza turistica (quali: utenze	
	telefoniche, riscaldamento, acqua, elettricità, materiali	
	di pulizia etc.) sono al momento a carico diretto dell'	
	"ERPAC".	

In relazione alla declinata attività di gestione funzionale del punto informativo in questione di cui alle precedenti lettera a), b) e c), a "PromoTurismoFVG" competono meri ed esclusivi compiti di coordinamento e di supervisione del relativo andamento operativo, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'uniformità dell'immagine turistica regionale e avuto riguardo degli indirizzi strategici di politica turistica anche con specifico riferimento al settore del sistema di informazione e accoglienza turistica del Friuli Venezia Giulia, così come finalizzati - tra l'altro - all'innovazione delle funzioni e della qualità del servizio offerto al turista in ambito on-desk e online in un'ottica di integrazione della strategia di sviluppo e di crescita del prodotto turistico regionale.

Inoltre, "UNPLIFVG APS", in conformità alle finalità di cui al già citato articolo 2, comma 29, della LR n. 34/2015, s'impegna a dare attuazione a iniziative e attività finalizzate alla promozione dell'attrattività e della rilevanza turistica di Villa Manin e dei territori limitrofi nonché al sostegno e all'incremento dello sviluppo dei flussi turistici, le quali dovranno essere concordate previamente con l'"ERPAC", con "PromoTurismoFVG" e anche, se del caso, con il Progetto

Integrato Cultura del Medio Friuli (P.I.C.) facente capo al Comune di Codroipo.

ARTICOLO 3 (Durata)

Le parti danno atto con la presente convenzione che l'oggetto e le finalità di cui al precedente articolo 2 sono perseguiti, in necessaria continuità operativa, già a far tempo dal 1° gennaio 2025 e con durata fino al 31 dicembre 2025.

ARTICOLO 4 (Contenuti e modalità dell'attività di gestione)

"UNPLIFVG APS", nell'assumersi l'obbligo di assicurare la puntuale e completa realizzazione dell'attività oggetto della presente convenzione, s'impegna specificatamente a:

1. provvedere alla gestione dell'ufficio I.A.T. in parola mediante l'individuazione e la preposizione di personale qualificato in possesso di specifica conoscenza del territorio regionale e di almeno una lingua straniera, mettendo a disposizione del personale incaricato gli strumenti operativi e tecnologici necessari allo svolgimento dell'attività gestionale;

2. garantire lungo l'intero arco del corrente anno l'apertura al pubblico dell'ufficio I.A.T. sulla base della già applicata articolazione oraria minima di almeno n. 48 ore settimanali - così come da intese con "ERPAC" - tale da assicurare la costante e idonea informazione e

accoglienza al turista, la quale potrà essere anche suscettibile di ampliamento nei periodi di maggiore affluenza di pubblico e in occasione di manifestazioni di particolare rilievo turistico e/o culturale;

3. provvedere alla distribuzione del materiale promopubblicitario anche riguardante manifestazioni ed eventi sostenuti dalla Regione, dai Comuni del territorio limitrofi, dall' "ERPAC" e da "PromoTurismoFVG" oltreché del materiale informativo prodotto dalle Pro Loco regionali associate;

3. fornire assistenza al turista e tutela dello stesso;

4. "UNPLIFVG" APS si fa, altresì, carico di:

- nominare un responsabile delle attività oggetto della presente convenzione il cui nominativo dovrà essere comunicato alle altre parti contraenti interessate;

- presentare all' "ERPAC" entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza di cui al precedente articolo 3 una rendicontazione degli oneri sostenuti corredata da relazione conclusiva includente i dati di controllo di gestione (quali: il numero di ore dedicate all'attività dell'ufficio I.A.T., il numero degli utenti, oltre ad ogni ulteriore dato che possa fornire un quadro esaustivo dell'affluenza turistica nonché da idonea documentazione giustificativa indicante

le modalità d'impiego delle risorse assegnate con riguardo alle specifiche categorie di spesa indicate al successivo articolo 5).

"UNPLIFVG" APS, inoltre, risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nel corso dello svolgimento delle attività di gestione del servizio all'interno dell'assegnato vano, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte dell'"ERPAC".

L' "ERPAC" è, comunque, sollevata da ogni eventuale responsabilità amministrativa e civile verso terzi derivante dall'adempimento della presente convenzione.

Tutti i rapporti riguardanti il trattamento economico, assicurativo e previdenziale del personale addetto al servizio di cui alla presente convenzione, così come ogni eventuale controversia in merito, faranno capo a "UNPLIFVG APS", restando completamente esclusa ogni competenza e/o responsabilità dell'"ERPAC".

E' facoltà dell'"ERPAC" e di "PromoTurismoFVG" effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli al fine di riscontrare il pieno rispetto delle obbligazioni assunte da parte del "UNPLIFVG APS" con la presente convenzione.

ARTICOLO 5

(Finanziamento a sostegno delle spese di gestione del servizio e dell'attività promozionale)

In ragione dell'assegnata contribuzione regionale

richiamata in premessa, l'"ERPAC" riconoscerà a "UNPLIFVG

APS":

- la somma di € 45.000,00.= (quarantacinquemila) a

copertura della spesa omnicomprensiva annua da sostenersi

da parte del "UNPLIFVG" stesso per il personale impiegato

per " ... minimo 48 ore settimanali ..." nella gestione

dell'ufficio di informazione e accoglienza turistica

oggetto della presente convenzione, così come da

consolidate intese intercorse;

- la somma di € 5.000,00.= (cinquemila) - già

comprensiva dell'IVA di legge, ove dovuta - a copertura

delle spese per l'avvio della revisione del volume *La*

villa di Passariano. Dimora e destino dei nobili Manin di

Francesca Venuto (edito 2001), comprensivo

dell'aggiornamento dell'apparato grafico e fotografico,

confermando l'intenzione da parte di ERPAC di proseguire

la collaborazione con UNPLI per tutte le relative

attività tecniche per la citata nuova edizione.

Tutti gli oneri correlati, al fine di essere considerate

ammissibili, dovranno essere opportunamente documentati e

riferiti all'anno solare in corso.

Il finanziamento dianzi quantificato verrà liquidato

dall' "ERPAC" a "UNPLIFVG APS", tenendo conto di quanto

	disposto dal decreto di concessione 29.10.2025, n.	
	56897/GRFVG, con le seguenti modalità:	
	- anticipo conseguente alla stipula della convenzione e	
	ad avvenuto riconoscimento dell'anticipazione di cui al	
	disposto 3) del diano richiamato decreto del Direttore	
	del Servizio Turismo e Commercio;	
	- saldo ad avvenuta presentazione del rendiconto;	
	con l'annotazione che verrà previamente acquisita	
	apposita autocertificazione ex DPR 445/2000 smi da parte	
	del legale rappresentante dell'"UNPLIFVG APS" riguardante	
	la concessione di aiuti "de minimis" di cui al	
	Regolamento UE n. 1497/2013.	
	Al riguardo, "UNPLIFVG APS" ha assunto tutti gli obblighi	
	di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 smi con	
	dichiarazione resa a "ERPAC" dal proprio legale	
	rappresentante sotto forma di autocertificazione ex DPR	
	445/2000 (in atti) indicante gli estremi identificativi	
	del conto corrente bancario dedicato.	
	ARTICOLO 6	
	(Clausole risolutive)	
	Il mancato rispetto e/o l'inosservanza da parte di	
	"UNPLIFVG APS" degli impegni assunti, di ogni violazione	
	degli obblighi e per ogni caso di mancata, deficiente,	
	tardiva o incompleta erogazione dell'attività di gestione	

del servizio di che trattasi, costituisce motivo di immediata e automatica risoluzione anticipata del presente atto.

Inoltre, costituisce motivo di risoluzione espressa, con riserva di risarcimento danni, da inviarsi tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata a "UNPLIFVG APS" - con particolare riguardo alle seguenti fattispecie e, segnatamente:

1. nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte di "UNPLIFVG APS" nell'esecuzione dell'affidata attività di gestione del servizio;

2. nel caso di ingiustificata sospensione dell'affidata attività di gestione del servizio;

3. nel caso di diversa destinazione dello spazio concesso, di sub-concessione o cessione a terzi del medesimo;

4. nel caso di cessione di tutto o parte della presente convenzione;

5. in caso di inadempienza a tutte le vigenti ed emanande prescrizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale nonché di mancata adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi

e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, oltreché di inosservanza di tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 81/2008, tenuto conto che ogni responsabilità per infortuni e danni e quant'altro dovesse comunque derivare ricadrà in capo al "UNPLIFVG APS", senza che l'"ERPAC" o i suoi incaricati a qualsiasi titolo possano essere coinvolti sotto ogni profilo.

I casi elencati saranno contestati a "UNPLIFVG APS" per iscritto dall'"ERPAC" previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'"ERPAC" non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del "UNPLIFVG APS" di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 7 (Clausole generali)

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti richiamano le disposizioni del Codice Civile e delle normative vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità

generale dello Stato, in quanto applicabili al rapporto di che trattasi.

"UNPLIFVG APS"- così come rappresentato dal signor Pietro De Marchi nella rivestita qualifica di Presidente - dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 32 ter del Codice Penale.

Le eventuali modificazioni o integrazioni alle condizioni ed ai termini contenuti nel presente atto devono avvenire attraverso la forma scritta, a pena di nullità.

ARTICOLO 8 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e D. Lgs n. 196/2003), le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente verranno trattati in ragione del rapporto corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali e gli adempimenti amministrativi.

2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR i dati personali forniti sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per l'attività di gestione della procedura e possono essere

comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

3. Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente contratto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 del suddetto Regolamento.

4. L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati.

5. In caso di violazione l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

6. Il titolare del trattamento è ERPAC, con sede legale in via Diaz, n. 5 a Gorizia rappresentato dal proprio rappresentante legale.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa, sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web istituzionale <http://erpac.regione.fvg.it/policy/privacy>.

ARTICOLO 9 (Controversie e Foro competente)

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente atto, se non definitiva in via amministrativa con ricorso ad arbitrato, è devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

In tale ipotesi le parti concordano fin d'ora che la competenza è riservata in via esclusiva al Foro di Udine.

Redatto in unico originale e sottoscritto da

**per l'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC**

La Direttrice Generale

dott.ssa Lydia Alessio-Verni

(firmato digitalmente)

per PromoTurismoFVG

Il Direttore Generale

ing. Iacopo Mestroni

(firmato digitalmente)

per UNPLI Friuli Venezia Giulia - APS

Il Presidente

Pietro De Marchi

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LYDIA ALESSIO-VERNI'

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 04/12/2025 19:25:51